

CIRCOLARE N. 4/2004

Interessi su ritardati pagamenti: determinazione del saggio di interesse

© Copyright 2004 Acerbi & Associati®

Con Comunicato pubblicato nella G.U. n. 11 del 15 gennaio 2004 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, ha indicato il saggio di interesse di cui al comma 1 del medesimo articolo per il semestre 01.01 – 30.06.2004 nella misura del **2,02%**.

Pertanto, considerando la maggiorazione di sette punti prevista dal predetto art. 5, **il saggio da considerare per la determinazione degli interessi di mora per il I° semestre 2004 è pari al 9,02%, salvi diversi accordi fra le parti.**

Ricordiamo che il nuovo regime degli interessi moratori sui tardivi pagamenti prevede che il mancato pagamento del corrispettivo di una transazione commerciale, derivante da contratti stipulati dall'8 agosto 2002, comporta automaticamente l'obbligo per il debitore di corrispondere gli interessi moratori, senza una formale costituzione in mora.

Gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento o, se questo non è stabilito nel contratto, decorsi trenta giorni:

- dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento dei suddetti documenti o quando la data in cui il debitore li riceve è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Per le transazioni commerciali concluse prima dell'8 agosto 2002, effettuate nei confronti di consumatori finali, portanti richieste di interessi di ammontare inferiore a 5 euro, per i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, ecc., continuano ad applicarsi gli artt. 1219 e ss. del codice civile. La misura degli interessi legali applicabili dal giorno della messa in mora è attualmente fissata al 2,5% (si veda anche la circolare n. 35/2003 in www.fiscoeimpresa.com).